

Quanto di seguito esposto, in modo tutt'altro che esaustivo, è frutto della più ampia osservazione di tutto il settore, nonché del confronto diffuso e partecipato con le lavoratrici e i lavoratori in merito all'attuazione dei principi enunciati dalla Legge n.175 del 2017 e dal Disegno di Legge n.106 approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati in data 13 luglio 2022.

### PREMESSA

Alla base di tutto è assolutamente necessario tenere sempre presente che si parla di lavoro **strutturalmente discontinuo**, con una diffusa **intersectorialità** e **multidatorialità**, un lavoro **di natura nomade** sia a livello nazionale che internazionale, un settore in cui il lavoratore è **estremamente ricattabile**.

Fondamentale la salvaguardia e la crescita delle misure di tutela a partire dal reddito di discontinuità, è però indispensabile rivedere l'impianto normativo del settore in modo organico e non con misure a spot che altrimenti continueranno a risultare sempre inefficaci e dispersive.

Condizione necessaria affinché funzionino è **che le misure siano inserite in un sistema organico**, un vero e proprio **ecosistema normativo**.

### 1. ECOSISTEMA NORMATIVO

Attivare lo **sportello unificato dello spettacolo** gestito da INPS (o altro ente pubblico), sul modello del "GUSO" in Francia, che riunisca tutti i servizi per i lavoratori dello spettacolo e incroci tutte le informazioni provenienti da INPS, Agenzia delle Entrate, SIAE, altre collecting, datori di lavoro ed eventuali altri enti in modo da rendere tutto immediato, chiaro, trasparente e di facile accesso per tutti i soggetti del settore. Questo sportello costituirebbe il nodo cruciale per il funzionamento pratico/burocratico efficace del sistema nel suo complesso e sarebbe strumento di semplificazione e supporto permettendo di usufruire di tutti i servizi sia per i lavoratori sia per le realtà datoriali. Fra i servizi dovrà includere lo sportello telematico occasionale dedicato ai datori che non hanno posizione ex-Enpals, ma che intendono avvalersi del contributo di professionisti inclusi nella gestione ex-Enpals.

Lo Sportello dello spettacolo dovrà essere **collegato alla rete degli Osservatori** (nazionale e regionali) che, oltre alla mappatura e raccolta dati del Settore, dovrà essere in primis un organo di controllo e tutela che monitori costantemente l'effettivo rispetto dei CCNL di settore e delle norme di sicurezza sul lavoro (ogni contratto, certificato, etc. dovrebbe essere registrato attraverso il Portale), e garantisca il corretto utilizzo dei fondi pubblici prevedendo delle sanzioni in caso di inadempienze e sostegno istituzionale in caso di pratiche virtuose. Inoltre dovrà censire e registrare i luoghi di solo spettacolo e quelli non di solo spettacolo, misti o ibridi, anche occasionali o privati, compresi i live club e le scuole di discipline artistiche da considerare a tutti gli effetti come attività inerenti arte e spettacolo e gli spettacoli su suolo pubblico, incrociando i dati con quelli dello sportello unificato.

In quest'ottica **anche il registro dovrà essere collegato allo sportello dello spettacolo e agli osservatori**, e di conseguenza alle politiche attive con lo scopo di offrire accesso a servizi per i lavoratori (ad es. Uffici territoriali del lavoro specializzati, Centri regionali/provinciali della salute convenzionati per lo spettacolo, agevolazioni per la fruizione di beni culturali immateriali e materiali, etc.). I criteri di accesso al registro potrebbero corrispondere ai requisiti minimi di accesso all'indennità di discontinuità, cioè all'effettiva attività professionale.

**Importante:** per il quadro generale completo e la sua sostenibilità vedere il documento unitario delle OO.SS. su Proposta di Sistema già inviatoVi e, per maggiore immediatezza, nuovamente allegato.

### 2. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Nell'ottica di un **ecosistema normativo** in cui tutte le componenti per funzionare siano **interconnesse**, si ritiene fondamentale tenere conto delle seguenti problematiche che, nella situazione attuale, influiscono fortemente sull'applicazione delle tutele già esistenti nonché sulla definizione e applicazione delle nuove norme da introdurre.

## I. In generale

- a) Il settore è permeato da una considerevole presenza di lavoro nero e grigio dovuta alla farraginosità e lacunosità delle norme che attualmente lo regolano; per questo la semplificazione, la trasparenza e la possibilità di introdurre dei controlli automatici attraverso l'incrocio dei dati sono alla base del Sistema che proponiamo.
- b) Il settore è afflitto da un'estrema dispersione contributiva: è necessario chiarire l'obbligo di versamento contributivo al FPLS per i lavoratori dello spettacolo e i formatori artistici, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro (compresi i contributi derivanti dalle indennità di disoccupazione, malattia, maternità, etc.) e dalla tipologia di datore/committente.
- c) Si sottolinea che il lavoro nel settore è su base giornaliera pertanto il sistema pensionistico previdenziale deve tenere conto di questa caratteristica. L'imponibile contributivo giornaliero non può essere trattato come quello di chi ha un lavoro continuativo e quindi un imponibile contributivo costante per tutto l'anno.

## II. Lavoratori intermittenti a tempo indeterminato

La suddivisione ENPALS dei lavoratori dello spettacolo in tre raggruppamenti (A, B e C) è avvenuta nel 1997 (DL n.182/1997), il contratto di lavoro intermittente invece è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2003 (DL n.276/2003), ma non è mai stato messo in atto un adeguamento dei raggruppamenti che tenesse conto delle caratteristiche di questa nuova tipologia di contratto. Questi lavoratori vengono spesso considerati iscrivibili al gruppo C perché paiono risultare con rapporto di lavoro di natura dipendente a tempo indeterminato, ma in realtà sono intermittenti – attività “non continuativa” per definizione - e quindi appartenenti al gruppo A. Sollecitiamo in merito una definitiva formalizzazione a livello normativo sulla loro posizione di appartenenza.

## III. Lavoro autonomo

I lavoratori autonomi dello spettacolo che non sono “Esercenti attività musicale” vivono una forma ibrida di lavoro autonomo talmente peculiare del settore che risulta impossibile da regolare con il solo Codice Civile. Questi, infatti, sono soggetti a regole, orari, luogo di lavoro etc. come qualsiasi dipendente e per INPS giustamente non sono considerati autonomi, grazie al lungimirante meccanismo ex-Enpals per cui è il datore di lavoro a versare i contributi come per i dipendenti. Ne conseguono complicazioni e problemi a livello:

- **fiscale** (meccanismi di gestione farraginosi e costi elevati sproporzionati rispetto ad attività nella maggior parte dei casi molto contenute, poiché tutt'altro che attività imprenditoriali);
- **contributivo** (il numero di giornate è spesso stabilito arbitrariamente dal datore prescindendo dalle giornate effettivamente lavorate; è quasi impossibile ottenere i contributi relativi al lavoro estero);
- **previdenziale e pensionistico** (estrema difficoltà di accesso a tutele e pensione).

Attualmente il numero di autonomi nel settore è molto grande e in crescita anche perché sempre più spesso questa **forma di rapporto di lavoro è imposta** (per i datori è più conveniente avere dei “fornitori di servizi” invece che dei lavoratori) e si deve prima di tutto fare in modo di limitarne l'abuso.

Inoltre per i lavoratori autonomi si potrebbe, come avviene in altri Paesi europei, istituire una forma di partita Iva dello spettacolo con regole adatte alle peculiarità del settore in più ambiti:

- **normativo** (attualmente l'unico riferimento normativo è il Codice Civile che però non tiene conto delle peculiari modalità di lavoro nel settore);
- **fiscale** (fiscaltà semplificata, aliquota Iva agevolata, etc.);
- **previdenziale** (in parte c'è già grazie all'ex-Enpals ma non basta l'attuale formula di contribuzione perché non supportata da un sistema normativo specifico. Ciò provoca contraddizioni, complicazioni e conseguenze notevolmente negative sui lavoratori).

Come O.S. stiamo facendo un grande lavoro per il loro **inserimento nei CCNL**.

## IV. Reddito prevalente da attività di spettacolo

Il criterio secondo cui il lavoratore deve “*avere un reddito prevalente derivante da attività di spettacolo*” è giustamente sempre presente fra i criteri di accesso a tutte le misure a favore dei lavoratori del settore, ma ci preme segnalare che con le attuali normative questo criterio è inapplicabile (è stato evidente anche di recente con le numerose esclusioni relative al bando covid FUS). Alcuni esempi:

- a) Con la quasi totale impossibilità di avere giornate contributive versate dalle attività di spettacolo all'estero (vedi punto V.), laddove invece i redditi da queste derivanti vengono correttamente dichiarati all'Agenzia delle Entrate, si crea uno scostamento fra redditi e imponibile contributivo che fa facilmente cadere in errore di valutazione oltre che costituire incentivo a lavorare in nero.
- b) Le indennità di disoccupazione sono sostitutive del reddito non percepito dal lavoro nello spettacolo, infatti vengono erogate in base a contributi versati nella cassa ex-Enpals (a tutti gli effetti cassa di reddito prevalente) ma, erroneamente per quanto riguarda il lavoro dello spettacolo, risultano nella Cassa di Gestione Generale e questo falsifica il calcolo del reddito prevalente.
- c) La maternità fa maturare dei contributi figurativi. Le lavoratrici che la percepiscano maturano almeno 5 mesi di contributi anche qui non afferenti alla cassa di riferimento ex-Enpals. Tali contributi falsano il calcolo del reddito prevalente.
- d) Le attività di spettacolo vengono spesso svolte con datori di lavoro, pubblici o privati, privi di una posizione ex-Enpals per cui molti contributi risultano versati in Gestione Generale o in Gestione Separata, falsando anche in questi casi il calcolo del reddito prevalente, oltre che costituire un incentivo a lavorare in nero.
- e) Le attività di spettacolo sono, nella maggior parte dei casi, accompagnate da attività didattiche relative all'ambito stesso per le quali non è però previsto il versamento contributivo al FPLS.

#### V. Lavoro estero

I lavoratori dello spettacolo vengono spesso scritturati all'estero (pratica peraltro giustamente favorita dall'UE) ma, salvo i pochi casi in cui ci sia un accordo tra i Paesi e sia possibile utilizzare il modulo A1, è impossibile avere versati i propri contributi. Inoltre richiedere i contributi con l'A1 è un iter lungo, complesso ed economicamente oneroso per il lavoratore e, nella quasi totalità dei casi, diventa nella pratica inesigibile; i contributi tramite A1 (per i soli autonomi) o quelli versati all'estero si ricongiungono a fine carriera e, non risultando nel proprio estratto conto contributivo, non possono essere conteggiati per l'accesso a tutele cui si avrebbe diritto. Questa problematica coinvolge tutti i lavoratori del settore scritturati all'estero e in modo più accentuato alcuni ambiti come quello della lirica (registi, coreografi, costumisti, cantanti, etc.), quello della danza e quello dei grandi eventi, settori in cui il lavoro all'estero è all'ordine del giorno. Si segnala, inoltre, che anche i lavoratori esteri che vengono in Italia lamentano grosse difficoltà, dovute alla farraginosità e alle lungaggini, relativamente all'ottenimento dei contributi.

#### VI. Giornate contributive

- a) Ai fini del calcolo contributivo, il compenso per il lavoro delle **professioni creative** (registi, coreografi, scenografi, costumisti, etc. dello spettacolo dal vivo) viene spalmato solo sulle giornate di presenza in teatro, cioè le prove, lasciando scoperto tutto il periodo di preproduzione. Non più procrastinabile, quindi, l'individuazione di una formula che permetta di distribuire l'imponibile contributivo su un maggior numero di giornate in modo da coprire l'intero periodo di lavoro (contributi non figurativi).
- b) Sia in ambito di spettacolo che di didattica artistica, vi sono attualmente diverse forme di lavoro che prevedono la possibilità di **esenzione contributiva**, ad esempio: i contratti a prestazione occasionale; la cosiddetta "esenzione ENPALS" (art. 1 comma 188 l. 296/2006); la classificazione come "redditi diversi" dei compensi dei collaboratori di cori, bande musicali e filo-drammatiche (art. 67 comma 1 lett. m) TUIR).
- c) Si segnala inoltre che nella maggior parte dei casi non viene applicato quanto stabilito dalle misure introdotte dall'**art. 66 DL n.73/2021** in particolare **comma 17, lettera a), punto 2), 15-quater** (calcolo contributivo cineaudiovisivo) e **15-quinquies** (certificazione contributiva obbligatoria), e al **comma 17, lettera b), punto 2)** (obbligo di versamento al FPLS per attività di insegnamento in enti accreditati da pubblica amministrazione).

#### VII. Contribuzione aggiuntiva

Anche nell'ottica dell'eventuale inserimento di ulteriori contributi di solidarietà che concorrano al finanziamento delle nuove misure previste, tenendo conto di quanto riportato al punto I. lettera c), si evidenzia che: ai fini del calcolo contributivo, il compenso per il lavoro delle professioni creative dello spettacolo dal vivo viene spalmato solo sulle giornate di presenza in teatro, cioè le prove, lasciando scoperto tutto il periodo di preproduzione; di conseguenza ne risultano dei giornalieri molto alti e quindi soggetti all'applicazione delle aliquote di contribuzione aggiuntiva quando in realtà spesso i redditi annui

sono molto bassi, a volte addirittura sotto il livello di povertà. Si dovrebbe effettuare il calcolo dell'imponibile contributivo giornaliero sul reddito annuale complessivo suddiviso per il numero di giornate su 13 mensilità.

### 3. OSSERVAZIONI SULLA LEGGE n. 106/2022

- **Art. 2, comma 2, lettera a)** – L'assenza di conflitti d'interessi come parametro per la **nomina del sovrintendente di una Fondazione Lirico-Sinfonica** dovrà prevedere l'esclusione dai bandi pubblici di quei manager culturali con più cariche e di quelli che abbiano lasciato Fondazioni Lirico-Sinfoniche fortemente indebitate, quantificando il debito pregresso e le perdite gestionali effettive durante il singolo mandato.
- **Art. 2, comma 3** – In merito al riconoscimento dei **Live Club** e ai contributi economici che si ipotizzano per gli stessi, i fondi dovrebbero essere proporzionali rispetto al numero di lavoratori, al numero di giornate e al compenso per giornata per l'impiego di lavoratori dello spettacolo.
- **Art. 2, comma 4, lettera c)** – I lavoratori con contratti a tempo indeterminato **intermittenti** e part-time verticali devono essere inseriti nel Gruppo A, poiché la loro attività è non continuativa.
- **Art. 2, comma 5, lettera a)** – In merito all'**equo compenso**, vista la peculiare differenza di questo settore rispetto agli altri, i lavoratori autonomi dello spettacolo devono essere inseriti tutti nei CCNL e i compensi minimi definiti da contrattazione collettiva - attraverso la quale è possibile affrontare al meglio le particolari specificità -; anche laddove ancora non siano tutelati da CCNL, il compenso minimo dell'autonomo deve essere notevolmente maggiorato rispetto al costo del dipendente per il datore.
- **Art. 2, comma 5, lettera b)** – Quanto qui definito, come per molte altre circostanze, rende chiara la necessità di un organismo che monitori e vigili sulla corretta applicazione di questa norma. Ciò sarebbe automatico con l'applicazione della nostra proposta di Sistema.
- **Art. 2, comma 6** – In merito all'**indennità di discontinuità** si rimanda al punto 4 del presente documento e al punto 3 della proposta unitaria in allegato.
- **Art. 3** – La funzionalità del **registro** può realizzarsi, come nel Sistema da noi proposto, grazie all'azione sinergica dello sportello unificato dello spettacolo e degli osservatori. Perciò i criteri di accesso possono essere ancorati ad esempio ai criteri minimi di accesso all'indennità di discontinuità come da noi proposti. Fondamentale quanto riportato al **comma 4** del presente articolo ovvero che il registro "non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali", di conseguenza riteniamo inaccettabile quanto riportato al **comma 5**.
- **Art. 4** – La **professione di agente o rappresentante** per lo spettacolo dal vivo va regolamentata con l'obbligo di redigere i contratti di rappresentanza utilizzando lo sportello unificato dello spettacolo in modo che siano completamente tracciabili, con clausole minime fissate per legge del cui rispetto l'agente/agenzia debba rispondere direttamente ai lavoratori rappresentati. In merito al **comma 2 lettera b)**, il contratto deve essere sempre firmato anche dal lavoratore. Inoltre evidenziamo con forza che va salvaguardata e incentivata l'indipendenza dei moltissimi artisti che non sono rappresentati da agenzie (attualmente le agenzie di spettacolo hanno un grandissimo potere sulla programmazione, quindi sulla scelta degli artisti da contrattare). In merito al **comma 3**, l'attività di agente deve essere sempre "*incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito*" di un ente, che sia o meno destinatario di fondi pubblici.
- **Art. 5, art. 6 e art. 7** – In merito agli **Osservatori** si rimanda al punto 1. "ecosistema normativo" del presente documento e al punto 5. del documento unitario di Proposta di sistema, sottolineando l'importanza della funzione di vigilanza e controllo.
- **Art. 8** – Per la trasparenza e la semplificazione che apporterebbe a tutto il settore, si sottolinea l'importanza fondamentale dello **Sportello Unificato per lo Spettacolo** (da distinguere dallo Sportello Occasionale che dovrebbe essere uno degli strumenti accessibili dall'Unificato, mentre nel presente art. 8 i due vengono sovrapposti). Anche in questo caso si rimanda al punto 1. del presente documento e, per i dettagli, al documento unitario di proposta di Sistema in cui si evidenzia quanto lo sportello unificato sia centrale.

- **Art. 9** – In merito all’istituzione del **Tavolo permanente per lo spettacolo** chiediamo maggiore chiarezza al **comma 4** riguardo la definizione dei *“rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative”* che dovrebbero essere le associazioni datoriali e le OO.SS..
- **Art. 11** – Alla luce dei percorsi formativi fatti dagli attuali lavoratori del settore, riteniamo che i *“Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati”* dovrebbero essere aperti a tutti i diplomati a prescindere dal tipo di istituto di provenienza. Soprattutto si deve specificare che si dovranno definire regole e limiti di utilizzo dei tirocinanti attraverso la contrattazione collettiva, sia per tutelare i giovani diplomati sia per evitare che ci sia un abuso di questa formula di impiego a discapito dei professionisti.
- **Art. 12** – In merito alle disposizioni concernenti il **Fondo unico per lo spettacolo**, segnaliamo irricevibile il **comma 2** per cui si riconoscerebbero *“premierità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati”* poiché invece il lavoro nello spettacolo, particolarmente nell’ambito della lirica, è fortemente transfrontaliero per sua natura e una norma del genere avrebbe conseguenze fortemente negative sull’attività degli artisti. Inoltre andrebbe contro le disposizioni UE.

#### 4. INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ

I professionisti del settore esercitano la loro attività in modo permanente, non limitandosi alle ore di prestazione artistica o di spettacolo. I periodi di preparazione, studio e sviluppo creativo costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo ed è necessario tener conto di tutti questi periodi d’attività nella carriera dei lavoratori, sia quando non sono sotto contratto sia a fini pensionistici.

Per quanto riguarda la nostra proposta dettagliata in merito all’indennità, si rimanda al **punto 3 della proposta unitaria in allegato**. A integrazione sottolineiamo che:

- a) nello stabilire i criteri sia di accesso sia di calcolo è fondamentale tenere conto della **variabilità del lavoro di anno in anno**, quindi è sempre necessario prendere in considerazione i tre anni precedenti;
- b) è necessario prevedere una doppia possibilità nei criteri di accesso relativi al **numero di giornate**, in modo da aggirare anche il problema legato al reddito prevalente. Il lavoratore dovrebbe soddisfare una delle seguenti condizioni: avere alternativamente almeno 90 giornate di contribuzione versata o accreditata al FPLS nei trentasei mesi precedenti la richiesta, o almeno 40 giornate di contribuzione versata o accreditata al FPLS nei dodici mesi precedenti la richiesta;
- c) il **tetto massimo del reddito** annuo per l’accesso all’indennità di discontinuità potrebbe ragionevolmente essere ancorato a quello delle partite Iva forfettarie. In ogni caso è preferibile prevedere un reddito annuo massimo non troppo basso per mantenere il meccanismo incentivante;
- d) nel determinare i **criteri di calcolo**, è necessario non abbassare troppo i parametri di accesso e fare in modo che non possano verificarsi situazioni di convenienza che spingano il lavoratore a “sedersi”. Pertanto è fondamentale innescare un sistema premiale. L’ideale è stabilire un algoritmo di calcolo progressivo (senza gradini) che incentivi il lavoratore a lavorare di più e quindi versare di più, agevolando l’emersione del sommerso e permettendo all’indennità di discontinuità di favorire le entrate nelle casse ex-Enpals;
- e) l’indennità deve essere riconosciuta anche **in costanza di rapporto di lavoro**;
- f) per la funzione alla base dell’indennità di discontinuità, i **beneficiari** devono essere i lavoratori dei settori artistici e tecnici del gruppo A, differenziando i criteri di applicazione dell’indennità per i due settori;
- g) è necessario tenere presente che l’indennità di discontinuità non è un **ammortizzatore sociale** e non è in sostituzione ad essi. Questi infatti andranno mantenuti (compreso Alas) perché indirizzati a una differente platea di beneficiari;
- h) come già negli altri Paesi in cui sono state attivate misure simili in seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo Statuto Sociale degli Artisti, l’indennità di discontinuità deve essere una **politica attiva** volta a permettere a questi lavoratori di vivere fuori dal ricatto e potersi finalmente dedicare allo sviluppo della qualità artistica del nostro Paese.

## ULTERIORI OSSERVAZIONI E PROPOSTE RELATIVE ANCHE A LEGGE n. 175/2017

### 5. IN GENERALE

- a) Incentivare la creazione di un **CCNL unico per lo spettacolo dal vivo** con l'adeguato supporto del Ministero della Cultura alla contrattazione collettiva.
- b) Si propone di inserire nel testo unico la creazione di un Istituto che - mappando le diverse funzioni delle realtà territoriali - si occupi di coordinare la **circuitazione** delle produzioni d'intesa con gli organismi di programmazione e di produzione, con l'obiettivo di valorizzare, razionalizzare e raggiungere una congrua diffusione di quanto già prodotto. La circuitazione dovrebbe essere monitorata, valutata e gestita su tre fasce: locale, regionale, nazionale e internazionale.
- c) Introdurre una **forma giuridica** e fiscale specifica per quelle imprese dello spettacolo dal vivo a oggi inquadrate come associazioni culturali e fortemente penalizzate, definendo chiaramente la loro eventuale posizione nella riforma del terzo settore.

### 6. FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE

- a) Favorire l'azione delle OO.SS. per l'inserimento dei lavoratori autonomi nel CCNL anche allo scopo di eliminare il problema dell'abuso di questa forma di rapporto di lavoro che è particolarmente diffusa nell'ambito della lirica tutta, non solo nelle FLS.
- b) Anche in virtù dell'inserimento dei lavoratori autonomi nel CCNL, revisionare il DM 28 febbraio 2006 facendo in modo che non interferisca con le aree di competenza della contrattazione collettiva.
- c) Centralità dell'investimento economico da parte del Ministero in merito al rinnovo del CCNL. Questo rinnovo contrattuale è atteso da vent'anni sia dai dipendenti sia da lavoratori scritturati (autonomi, a tempo determinato, a chiamata, etc.) coinvolti nella realizzazione di opere liriche e balletti i quali non sono mai stati contemplati nel CCNL nonostante rappresentino parte indispensabile e numericamente più rilevante del settore.
- d) Progettare la riapertura graduale dei corpi di ballo.
- e) Incentivare la creazione di nuove opere liriche e balletti prevedendo maggiori premialità per la ricerca artistica.
- f) Inserire tra le cariche dirigenziali, in modo transitorio anche laddove non vi sia ancora un corpo di ballo, una figura specializzata per tutto quanto concerne le attività legate alla danza con uno sguardo particolare all'innovazione artistica del settore.

### 7. FONDO NAZIONALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO – revisione dei meccanismi di attribuzione del FNSV

- a) Introdurre disposizioni volte a garantire l'effettivo rispetto dei CCNL di settore, delle norme di sicurezza sul lavoro e il corretto utilizzo dei fondi pubblici, applicando sanzioni in caso di inadempienze e premialità in caso di ottemperanza. Ai fini dell'attuazione e del controllo di tali disposizioni sarà necessario avvalersi del sistema degli osservatori in rete come delineati nella proposta unitaria allegata.
- b) Incrementare le risorse del FNSV in linea con gli standard europei e riequilibrare la ripartizione del contributo pubblico correggendo l'enorme disparità attualmente vigente fra i diversi comparti (ad esempio le "attività di danza" si vedono assegnare circa un quinto di quanto assegnato alle "attività di teatro").
- c) Garantire la stabilità triennale del contributo al fine di favorire la progettualità e la solidità economica dei soggetti beneficiari.
- d) Assicurare la puntualità dell'arrivo dei fondi pubblici agli organismi destinatari in modo da evitare che i ritardi si protragano e si ripercuotano a cascata sulle spalle di lavoratori da sempre ricattabili.
- e) Incentivare maggiormente la circuitazione al fine di avere una maggiore resa delle spese di produzione, periodi di lavoro più efficienti per i lavoratori e una congrua diffusione degli spettacoli a favore del pubblico.

- f) Prevedere premialità per le compagnie che superino un certo numero di lavoratori da palco (artisti e tecnici).
- g) Individuare un giusto equilibrio fra le politiche di ricambio generazionale e politiche che tutelino la progressione della carriera professionale. Va tenuto presente infatti che a oggi non sembra esserci un investimento reale sullo sviluppo e la prosecuzione dei percorsi professionali. I lavoratori, una volta arrivati all'età in cui la carriera dovrebbe essere finalmente avviata, si ritrovano molto di frequente senza occasioni di lavoro, mentre quelli più giovani perdono l'occasione di cogliere la ricchezza che potrebbe essere generata dalla trasmissione delle esperienze.
- h) Incrementare il finanziamento alle residenze (art. 43 DM 27 luglio 2017) subordinandolo alla garanzia di adeguati compensi economici ad artisti e tecnici in residenza.
- i) Incentivare, sostenere e premiare il lavoro di ricerca artistica – anche nel caso in cui il processo creativo si concluda dopo anni – finalizzata o meno alla produzione favorendo altresì collaborazioni tra enti produttori e promotori della danza, le università e gli enti di tutela e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali nazionali.
- j) Incentivare nei Teatri di Tradizione la diffusione della creatività contemporanea offrendo sostegno alla produzione anche a compagnie e realtà più piccole.
- k) Premiare gli organismi che producono le creazioni di coreografi (di qualsiasi età) offrendo contestualmente periodi di tutoraggio regolarmente retribuiti. Prevedere inoltre che per ogni creazione vi sia un regolare accordo di produzione firmato tra le parti (produttore e artista).
- l) Incrementare, premiare e sostenere progetti di coesione, di inclusione sociale e di formazione del pubblico favorendo la partecipazione ai processi creativi.
- m) Diffondere nei programmi curriculari della scuola pubblica lo studio della musica, del teatro, della danza e della coreografia (storia e pratica).

## **8. FORMAZIONE**

- a) Ampliare l'accesso alla disposizione contenuta nell'art. 66, punto 2), lettera b), comma 17 del DL 73/2021 – disposizione peraltro scarsamente recepita dalle PA e dagli enti accreditati – assicurando il versamento previdenziale nel FPLS per tutte le professionalità che insegnano discipline artistiche o tecniche anche al di fuori dei contesti circoscritti dal comma citato.
- b) Creazione di altre strutture di Alta Formazione Artistica in particolare per la danza e per la prosa abilitate a rilasciare titoli di studio di II livello che consentano l'accesso all'insegnamento nella scuola pubblica.
- c) Regolamentare il settore privato della formazione coreutica dando attuazione ai principi contenuti nell'art. 2, comma 4, lett. g), punto 2) della legge n. 175/2017. In questa direzione auspichiamo l'istituzione presso il Ministero della Cultura di un ente nazionale di coordinamento i cui compiti, di concerto con il MUR, siano quelli di emanare i programmi per la formazione di base e professionale definendo contestualmente percorsi formativi univoci per insegnanti di danza al termine dei quali venga rilasciato un titolo riconosciuto dallo Stato su tutto il territorio nazionale senza il quale non sarà più possibile insegnare danza nelle scuole private. Procedere in questa direzione consentirebbe finalmente di normare la figura dell'insegnante di danza in sede di contrattazione collettiva. Consideriamo altresì imprescindibile, ai fini dell'attuazione della legge, introdurre una nuova forma giuridica per le scuole di danza private che permetta la migrazione dalla forma di Associazioni Sportive Dilettantistiche e simili, nell'ottica di ridare alla danza la sua specificità di arte e non di pratica sportiva. In particolare, alcune delle agevolazioni a cui potrebbero accedere le scuole di danza private che scelgano questa nuova forma associativa potrebbero essere: defiscalizzazione delle quote associative e delle rette, accesso all'Art Bonus, accesso al 5x1000, accesso al FNSV nel riconoscimento del loro valore di formazione culturale, accesso al credito bancario a tassi agevolati e possibilità per associati di accedere al bonus cultura ad oggi non utilizzabile per i corsi di danza.